



CORSO SICUREZZA D. Lgs. 81/08 Formazione dei dirigenti

.....

DOCENTE - Gabriele Vitiello

www.a-sapiens.it/sapienza

A-SAPIENS


UniSapiens
CERTIFICA IL TUO FUTURO

Corso Sicurezza
D.Lgs 81/08

SCHEDA DOCENTE

Specialista salute e sicurezza sul lavoro

Consulente in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Valutazione dei rischi, formazione.



Vitiello.gabriele@gmail.com

OBIETTIVI DEL CORSO

Conoscere le fonti della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, le definizioni ed i ruoli, i compiti e le responsabilità del dirigente.

STRUTTURA DEL CORSO

**Formazione
del
dirigente**

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO

**MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELLA SICUREZZA**

**MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE
DEI RISCHI**

**MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI**

Formazione dei dirigenti

D.Lgs. 81/08 Articolo 37 Formazione dei dirigenti

Formazione dei dirigenti

D.Lgs. 81/08 Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Formazione dei dirigenti

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011

1 Formazione dei dirigenti

6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

1 Formazione dei dirigenti

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

1 Formazione dei dirigenti

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

1 Formazione dei dirigenti

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

1 Formazione dei dirigenti

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

D.Lgs. 81/08 Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico (...)

1 Formazione dei dirigenti

9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

1 Formazione dei dirigenti

Utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning*

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning* è *consentito per:*

(...)

- la formazione dei dirigenti;

(...)


D.Lgs. 81/08

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto Integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 142/L)



REV. NOVEMBRE 2020

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO I.TL. VERONA GIANFRANCO.AMATO@ISPETTORATO.GOV.IT

DOTT. ING. FERNANDO DI RORE ATS PAVIA FERNANDO_DIRORE@ATS-PAVIA.IT

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERI DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT, WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATTEVOLI.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPIGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI O DIRITTI CHE INDEBITI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

CON IL SOSTEGNO
DI

[ITA - ISTITUTO DEL LAVORO
ASSOCIATI](http://www.italia.it)



QUESTA OPERA È RELASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA (CREATIVE COMMONS)



[HTTP://WWW.CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSING/4.0/DEEDS/](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

VERSIONE AGGIORNATA SU WWW.ISPETTORATO.GOV.IT

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx>

Il D.Lgs. 81/08

Thyssen, la tragedia nel 2007

L'ondata di fuoco nella notte fra il 5 e il 6 dicembre. I soccorritori raccontarono: «Ho visto l'inferno, Erano avvolti nelle fiamme». Lo sgomento della città

https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_della_ThyssenKrupp_di_Torino



Il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza

Ad un testo unico in materia il legislatore aveva già pensato fin dalla riforma sanitaria del 1978.

La spinta decisiva per l'emanazione del d.lgs. 81/08 fu impressa dalla tragedia della ThyssenKrupp del 6 dicembre 2007, ma l'idea di una nuova disciplina complessiva della sicurezza sul lavoro era nata proprio in considerazione dei profondi mutamenti di contesto emersi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994 (*).

(*). Dieci anni di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, di Paolo Pascucci in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, n. 1-2018

Testo Unico Salute e Sicurezza: specifici obiettivi

- 1. Universalizzazione della tutela.** Estendere il più possibile, mediante un'unificazione normativa, la disciplina prevenzionistica a tutte le attività lavorative ed a tutte le tipologie contrattuali emerse nel frattempo nel mercato del lavoro, accreditando una dimensione universalistica del concetto di lavoratore, incentrata, più che sul tipo negoziale, sull'inserimento funzionale della prestazione nell'organizzazione del datore di lavoro;

Testo Unico Salute e Sicurezza: specifici obiettivi

2. La valorizzazione del precetto eurounitario di valutare tutti i rischi mediante il superamento della loro esclusiva concezione oggettivistica e vetero-industrialistica e la considerazione sia dei rischi “soggettivi” (legati o alle caratteristiche personali dei lavoratori – come l’etnia, il genere e l’età – o alla tipologia del contratto con cui rendono la propria prestazione), sia dei rischi psicosociali (primi fra tutti quelli collegati allo stress lavoro correlato): e ciò, in coerenza con la dimensione bio-psico-sociale della nozione di “salute” accolta dal d.lgs. n. 81/2008;

Testo Unico Salute e Sicurezza: specifici obiettivi

3. Accentuare la rilevanza del principio di effettività nell'identificazione dei titolari delle varie posizioni di garanzia, evidenziando a tal fine, in capo ai soggetti che affiancano il datore di lavoro, l'importanza delle competenze, la cui acquisizione dipende sempre più strettamente da una formazione concepita non più come semplice adempimento formale, bensì come processo educativo volto a modificare gli abiti mentali e comportamentali;

Testo Unico Salute e Sicurezza: specifici obiettivi

4. Rafforzare il sistema di prevenzione quando l'attività dell'impresa si articola e si frammenta mediante il ricorso ad appalti e subappalti, i quali, là dove si inseriscono nello stesso ciclo produttivo del committente fanno emergere insidiosi rischi interferenziali in aggiunta a quelli tipici dei vari operatori;

Testo Unico Salute e Sicurezza: specifici obiettivi

5. Rendere più nitida rispetto al passato l'importanza dell'organizzazione per la costruzione di un efficace sistema di prevenzione aziendale, come emerge, da un lato, dalla previsione sul contenuto del documento di valutazione dei rischi (che impone di individuare i ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere ad attuare le misure di prevenzione e di protezione) e, dall'altro lato, dal particolare risalto attribuito all'adozione ed all'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro

Testo Unico Salute e Sicurezza: specifici obiettivi

6. L'edificazione di un complesso sistema istituzionale della prevenzione fondato sulla partecipazione di attori pubblici e privati e sulla consapevolezza che, senza la costruzione di una seria ed efficace "politica" prevenzionistica – basata sull'individuazione di obiettivi strategici e dei vari strumenti necessari per perseguirli – vani sarebbero tutti gli sforzi per ridurre i perduranti elevati tassi infortunistici e tecnopatici.

Le fasi della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3 fasi

Codicistica e Costituzionale

Tecnica

Tecnica e Organizzativa

Le fasi della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CODICE PENALE (1930):

- **Art. 40. Rapporto di causalità**

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

- **Art 437. Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro**

- **Art. 451. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.**

- **Art. 589. Omicidio colposo**

- **Art. 590. Lesioni personali colpose**

Articolo 2.087 Codice Civile

Articolo 2.087 Codice Civile

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Articolo 2.087 Codice Civile

L'art. 2087 del C.C. *"come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica"*, e pertanto ***"vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto"***

(Corte di Cassazione, sentenza n. 5048/1988)

Articolo 2.087 Codice Civile

Con il termine “particolarità del lavoro”, si intende la conoscenza specifica che l’imprenditore deve avere o comunque ricercare, anche con esperti, dell’attività lavorativa intrapresa predisponendo l’ambiente di lavoro, acquistando attrezzature e selezionando collaboratori nel modo più appropriato (...) per la tutela dei lavoratori e di tutti coloro che potrebbero essere danneggiati dall’esercizio dell’impresa.

Dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati tutti i rischi, le nocività specifiche e le conseguenti misure necessarie e idonee;

Articolo 2.087 Codice Civile

Con “esperienza” ci si riferisce all’attenzione, da parte dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono nell’esercizio della attività lavorativa e nel proprio settore merceologico, con particolare riferimento agli incidenti, agli infortuni ed alle malattie professionali.

Dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi e di pericoli già verificatisi (non solo infortuni, ovviamente, ma anche incidenti, comportamenti e situazioni pericolosi - c.d. near miss) e dunque **ampiamente prevedibili e valutabili**, al fine di definire adeguate ed idonee misure di prevenzione e protezione

Articolo 2.087 Codice Civile

Con il termine “tecnica” si intende che il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, secondo criteri di prudenza, diligenza e perizia, oltre ad adottare inizialmente ogni accorgimento per garantire l’incolumità dei lavoratori, seguono l’evoluzione tecnicocientifica del settore per garantire la sicurezza.

Dalla tecnica, della miglior tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza, salute e antincendio messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

Articolo 2.087 Codice Civile

L'obbligo gravante sul datore di lavoro consiste nel dover sempre utilizzare le misure tecnologiche, organizzative e procedurali più aggiornate ed avanzate disponibili sul mercato, ovvero la cosiddetta “best available technology”

Articolo 2.087 Codice Civile

“In sostanza le norme (...) tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono **dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza** (...) con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo 'tipico' ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”
[Cassazione Civile Lavoro - [Sentenza n. 2626 del 5 febbraio 2014](#)].

Articolo 2.087 Codice Civile

«(...) non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi, ma significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia "formato/educato" a servirsene, sia che sia solito farlo, vincendo le prevedibili «pigrizie»

Cassazione penale, sez. IV Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000

Articolo 2.087 Codice Civile

«Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall'integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi a informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, **ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi del lavoro**».

Quarta Sezione Penale, sentenza n. 31679/10

Articolo 2.087 Codice Civile

Non costituisce però comportamento autonomamente imprudente e del tutto abnorme quello del lavoratore dovuto a sottovalutazione del rischio, eccesso di sicurezza, scarsa informazione. In tal senso è stato “osserva[to] ...correttamente, che è assolutamente prevedibile che il lavoratore, per una serie di ragioni, ... (sottovalutazione del rischio, eccesso di sicurezza, scarsa informazione), sottovalutando il rischio, trascuri di indossare il casco ma, al contempo, ... questo rischio il datore di lavoro e coloro che rivestono una posizione di garanzia sono tenuti a governare ... tenuto conto che il casco è, per definizione, dispositivo individuale eludibile, mentre la tettoia è una barriera non eludibile”

(Cassazione Penale, Sez. 4, 22 agosto 2016, n. 35257)

Costituzione

Articolo 35 Costituzione

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Costituzione

Articolo 41 Costituzione

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].

Costituzione

Articolo 32 Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Costituzione

Legge 300/70

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Art. 5. (Accertamenti sanitari)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

(...)

Le fasi della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3 fasi

Codicistica e Costituzionale

Tecnica

Tecnica e Organizzativa

Assetto normativo

Tecnica


D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

Organizzativa
e tecnica

(Normativa comunitaria)

D.Lgs. 626/94



D. Lgs. 81/08

Assetto normativo

D.P.R. 547/55

Art. 380

1. Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

Assetto normativo

Tecnica


D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

Organizzativa
e tecnica

(Normativa comunitaria)

D.Lgs. 626/94



D. Lgs. 81/08

D. Lgs. 81/08 Art. 15 Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;

Art. 15 Misure generali di tutela

- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

Art. 15 Misure generali di tutela

- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Assetto normativo

Nessun paese – se non qualcuno tra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità di invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro.

Del nostro colore locale fa ormai parte un'enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, dozzine di leggi, centinaia di regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti collettivi di lavoro, regole tecniche.

In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull'argomento (...)


Raffaele Guariniello, *Se il lavoro uccide*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1985

www.a-sapiens.it/sapienza

A-SAPIENS

UniSapiens
CERTIFICA IL TUO FUTURO

CORSO Sicurezza
D.Lgs 81/08



Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive

Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive

Articolo 13 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (...)
- 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive

Articolo 13 - Vigilanza

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
- a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

D.Lgs. 758/94 Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 20. Prescrizione

Art. 21. Verifica dell'adempimento

Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

Art. 23. Sospensione del Procedimento penale

Art. 24 Estinzione del reato

SOGGETTI SANZIONATI NEL TESTO UNICO

- Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratori
- Medico competente
- Progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
- Componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
- Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E
DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE


TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

TITOLO X-BIS
PROTEZIONE DALLE FERITE DA
TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE
OSPEDALIERO E SANITARIO


TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO VIII
AGENTI FISICI

The background of the slide features a blurred image of several workers wearing blue and yellow safety helmets and high-visibility vests. A large, semi-transparent red shape is overlaid on the top right, and a white semi-transparent box contains the main title text.

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

- 
1. Datore di lavoro
 2. Dirigenti
 3. Preposti
 4. Lavoratori
 5. RSPP
 6. Medico competente
 7. RLS

DEFINIZIONI

«Datore di lavoro»


Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che (...) ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DEFINIZIONI

«Dirigente»

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuа le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Organizzazione della sicurezza



DEFINIZIONI


**Il datore di lavoro e i dirigenti “in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono organizzare la produzione con una ulteriore distribuzione di compiti tra i dipendenti in misura tale da impedire la violazione della normativa”
(Cass. Pen., Sez. IV, 15 febbraio 1993 n.1345)**

DEFINIZIONI

«Preposto»

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Organizzazione della sicurezza




«Lavoratore»

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al

lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; (...) l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; (...).

Organizzazione della sicurezza



DEFINIZIONI

«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Testo Unico Salute e Sicurezza: specifici obiettivi

L'esigenza di distinguere il ruolo prettamente consulenziale del RSPP rispetto alle varie funzioni operative, precludendo una volta per tutte la delega di funzioni ex art. 16 al medesimo RSPP. La perdurante sovrapposizione di funzioni di staff e di line in capo a questo soggetto – del tutto inconcepibile in una logica di buona organizzazione, che non può non tenere rigorosamente distinti i ruoli di progettazione e di esecuzione del sistema prevenzionistico – rischia di consegnare un'immagine vetusta del sistema di prevenzione nel quale, a ben guardare, nella sostanza tende ancora ad emergere, seppur sotto una veste più raffinata, quella figura del “parafulmine” che contrasta con una moderna visione del sistema prevenzionistico.

DEFINIZIONI

«Medico competente»

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Il D. Lgs. n. 81/2008 definisce e prevede per ogni soggetto obblighi, compiti ed attribuzioni specifici.

- Datore di lavoro, Dirigente, Preposto
- Lavoratore
- Medico competente

Obblighi

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Il D. Lgs. n. 81/2008 definisce e prevede per ogni soggetto obblighi, compiti ed attribuzioni specifici.

- Servizio di Prevenzione e Protezione:
Responsabile (RSPP) e Addetti (ASPP)

Compiti



Rappresentanza dei lavoratori

www.a-sapiens.it/sapienza

A-SAPIENS


UniSapiens
CERTIFICA IL TUO FUTURO

Corso Sicurezza
D.Lgs 81/08

Legge 300/70 - Statuto dei lavoratori

Art. 9.

Tutela della salute e dell'integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

DEFINIZIONI

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

RLS

L'art. 47 stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto e designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. con la possibilità di ricorrere ad un RLS territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

L'art. 47 stabilisce inoltre le modalità di elezione ed il numero minimo di RLS in relazione al numero di lavoratori dell'azienda

Tempo, mezzi, spazi ed accesso ai dati necessari.

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

- Datore di lavoro, Dirigente, Preposto
- Lavoratore
- Medico competente

Servizio Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

Obblighi

Compiti

Attribuzioni

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, *di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.* Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e *del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.*
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Il D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce per ogni soggetto obblighi, compiti ed attribuzioni specifici.


- Datore di lavoro, Dirigente, Preposto
- Lavoratore
- Medico competente
- Servizio Prevenzione e Protezione: Responsabile (RSPP) e Addetti (ASPP)
- Lavoratori autonomi
- Imprese familiari
- Addetti antincendio, al primo soccorso ed alle emergenze
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di sito

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

POTERE = DOVERE

Nel campo dei reati “omissivi”: dove esiste un potere di impedire un evento esiste una conseguente responsabilità penale in caso Infortunio o malattia

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale



“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, (...) occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo” (Sez. IV, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi)

DEFINIZIONI

«Dirigente»

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuа le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Il principio di preminenza

Criterio utilizzato per individuare il dirigente (ma anche il preposto) in "chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 547/55, DPR 303/56 e D. Lgs. 626/94 [oggi D.Lgs.n. 81/2008 artt 2 comma 1 lett d) e 18], ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo" (Cass. Pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98).

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) *che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
 - b) *che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
 - c) *che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
 - d) *che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.*
 - e) *che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

Articolo 16 - Delega di funzioni

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. *L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.*
- 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.*

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. (...) I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 19 - Obblighi del preposto

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 19 - Obblighi del preposto

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Nel caso di pericolo immediato per i lavoratori, non è sufficiente segnalare tempestivamente il problema al proprio superiore, va invece prontamente bloccata l'attività e/o la macchina pericolosa.

Inoltre, bisogna richiedere ai lavoratori di **NON** riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 19 - Obblighi del preposto

- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Obblighi del preposto

Articolo 19 - Obblighi del preposto

b) **verificare affinché** soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Articolo 18 - Obblighi DdL/dirigente

e) **prendere le misure appropriate** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

h) **adottare le misure per il controllo** delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (...)